



R.G. 383/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione Lavoro

Ufficio del Giudice di 2° grado composto dai Magistrati

Dott. Luigi PERINA	Presidente
Dott. Annalisa MULTARI	Consigliere
Dott. Nicola ARMIENTI	Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 383/2016 R.G. promossa con ricorso depositato in data 19.4.2016

da

CIEFFE ALLESTIMENTI NAVALI E CIVILI Srl, in liquidazione, (c.f./p.i. 03632620278), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Manfren, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo di primo grado, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-Cannaregio 5783

Appellante

Contro

INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – (c.f. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente giusta procura generale alle liti del 21.7.2015 n. 80974 di rep. Notaio Paolo Castellini, ed elettivamente domiciliato in Venezia Dorsoduro 3500/D presso la sede dell'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto

Appellato

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 649/2015 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia pubblicata il 20.10.2015



IN PUNTO: opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI

Per la parte appellante : *“si chiede che, in riforma dell’impugnata sentenza, in via principale, sia accertata e dichiarata: la inesistenza e comunque la nullità della notificazione dell’avviso di addebito INPS sede di Venezia n. 41920140002488239000; l’intervenuta decadenza ai sensi dell’art. 25, D.L. 46/99, dell’INPS dalla riscossione e conseguente nullità dell’avviso di addebito impugnato; la infondatezza della pretesa dell’INPS per maggiore imponibile previdenziale in relazione al minimale contrattuale imponibile, la infondatezza della pretesa INPS di maggiore imponibile previdenziale per indennità di trasferta; che sia accertata e dichiarata l’inesistenza dell’obbligo dell’opponente di pagare l’importo di € 806.140,91 portato dall’avviso di addebito INPS sede di Venezia n. 41920140002488239000, a titolo di contributi previdenziali, sanzioni ed accessori, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con ogni consequenziale statuizione di legge, anche in ordine alle spese”*

Per la parte appellata: *“rigettarsi l’appello, confermando la sentenza impugnata; in ogni caso condannarsi parte opponente al pagamento degli importi per contributi e somme aggiuntive indicati nell’avviso di addebito, o dei minori importi accertati come dovuti all’esito del giudizio; in ogni caso confermarsi la debenza delle somme riportate nell’avviso di addebito in relazione ai crediti non contestati; vittoria di spese e competenze del grado e rimborso forfettario”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza appellata il Tribunale del Lavoro di Venezia ha dichiarato la inammissibilità del ricorso in opposizione proposto dalla Cieffe Allestimenti Navali e Civili Srl in liquidazione avverso l’avviso di addebito notificato dall’INPS, condannando la società opponente alla rifusione delle spese di lite.

2. Il primo Giudice, senza entrare nella disamina delle questioni di merito relative alla debenza degli importi rivendicati dall’INPS nell’avviso di addebito opposto dalla Cieffe Srl in liquidazione, si è soffermato sulle preliminari eccezioni sollevate dalle parti, di nullità della notifica dell’avviso di addebito rilevato dalla società opponente e sulla decadenza della opposizione eccepita dall’Istituto previdenziale.

Il Tribunale, istruita la causa documentalmente, ha richiamato la disposizione di cui all’art. 30 del D.L. 78/2010 la quale ha previsto che, a decorrere dal 1.1.2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme di qualunque titolo dovute all’INPS, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Il successivo quarto comma della norma citata dispone, poi, che l’avviso di addebito è notificato tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

La predetta disposizione, parallelamente alla disciplina di cui all’art. 26 del D.P.R. 602/1973 (che prevede la notifica della cartella esattoriale anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di



ricevimento) e dando continuità a tale disciplina, nella prospettiva di una più pronta riscossione dei crediti da parte dell'Ente previdenziale, ha esteso, anche per gli avvisi di addebito, la possibilità che la notifica sia eseguita direttamente dall'Istituto impositore a mezzo posta con lettera raccomandata.

Il Tribunale ha precisato, inoltre, che l'avviso di addebito non è atto giudiziario, e dunque i riferimenti operati dall'opponente all'art. 137 c.p.c. sono del tutto inconferenti, in quanto la notifica è stata eseguita a mezzo del servizio postale con le modalità di cui al D.P.R. 665/1982 e non a mezzo ufficiale giudiziario con le forme e le modalità di cui all'art. 149 c.p.c.

Risultando dalla documentazione versata in atti che l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo posta con raccomandata a/r presso la sede legale della Cieffe Srl in liquidazione a mani del liquidatore e socio unico il 17/12/2014, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato il 26/2/2015 (quando era ormai decorso il termine di giorni 40 previsto dall'art. 24, comma 5, D. L.vo 46/1999, applicabile in tema di avviso di addebito per effetto del richiamo contenuto al comma 14 dell'art. 30 citato) la parte opponente era decaduta dall'azione proposta con la sua conseguente inammissibilità.

3. Per la riforma della suindicata sentenza ha proposto appello la Cieffe Srl, in liquidazione con ricorso depositato in data 20.11.2015 articolando la impugnazione in cinque motivi e ribadendo sostanzialmente le argomentazioni sollevate nel primo giudizio.

Si è costituito l'INPS con memoria del 22.6.2018 contestando le ragioni di appello ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata.

L'Istituto appellato ha ribadito la tardività della opposizione non risultando nemmeno contestata la data di ricevimento, da parte del liquidatore, della raccomandata contenente l'avviso di addebito per cui è causa; quanto alla dedotta decadenza ha precisato che le disposizioni invocate da controparte (art. 24, co. 3 ed art. 25 d. lgs 46/99) sono totalmente incompatibili con il nuovo sistema di riscossione e che in ogni caso, vertendo il giudizio di opposizione all'avviso di addebito al merito della pretesa contributiva, l'eventuale accertamento della illegittimità dell'avviso medesimo per irregolarità non esaurisce la cognizione del giudice che deve comunque esaminare la fondatezza delle ragioni creditorie dell'Istituto, oggetto della domanda.

Nel merito (riguardo al Contratto collettivo applicabile a seguito della cancellazione della società Cieffe Srl dalla sezione speciale delle imprese artigiane, all'imponibile contributivo ed al carattere retributivo della indennità di trasferta corrisposta ai dipendenti) ha richiamato il contenuto degli atti ispettivi nonché l'orientamento della giurisprudenza di legittimità pronunciatisi sulle diverse questioni oltre ad un precedente della Corte di Appello di Venezia (sent. n. 426/2013), in materia di indennità di trasferta in fattispecie simile.

Alla udienza del 25 ottobre 2018 la causa è stata decisa dando lettura del sottoriportato dispositivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo la Cieffe Srl in liquidazione deduce la inesistenza della notificazione dell'avviso di addebito, in quanto effettuata da soggetto non abilitato, e comunque privo della relazione di notificazione.



La società appellante sostiene che l'espressione di cui al comma 4 dell'art 30 D.L. 78/2010 non debba essere letta in modo estrapolato dal contesto in cui è inserita, nel quale sono indicati dapprima i soggetti qualificati a notificare l'avviso e poi le modalità attraverso la quale i soggetti di cui al periodo precedente possono eseguirla.

Con il secondo motivo denuncia la inesistenza e nullità della notificazione dell'avviso di addebito effettuata a mezzo posta, indistintamente verso la società presso la sua sede e con deposito del plico presso l'ufficio postale, con modalità analoghe alle previsioni di cui all'art. 140 c.p.c., che tuttavia è norma applicabile alle sole persone fisiche, ovvero alle persone giuridiche purchè effettuata verso la persona fisica che ne ha la rappresentanza.

Non essendosi pertanto perfezionata la esistenza giuridica della notificazione e non potendosi applicare la sanatoria prevista dall'art. 156 cpc per raggiungimento dello scopo, la notificazione dell'avviso di addebito era da ritenersi insanabilmente nulla.

Con il terzo motivo deduce la nullità dell'avviso di addebito per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 25 D.L. 46/1999 in quanto lo stesso risulta notificato oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del verbale di accertamento.

Con il quarto motivo deduce la inapplicabilità alla società appellante del contratto collettivo nazionale del settore industria del legno e arredamento e dei relativi minimi contributivi.

Invero, non risultando aver aderito le parti contraenti alle associazioni sindacali e/o rispettivamente, datoriali, che avevano sottoscritto la contrattazione collettiva che l'Istituto ha inteso applicare, è lasciata all'autonomia delle stesse l'individuazione dei reciproci obblighi e diritti che devono caratterizzare il rapporto; né poteva assumere rilievo ai fini della applicabilità del ccnl settore industria del legno, la attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Con il quinto motivo rimarca la corretta corresponsione della indennità di trasferta in favore dei propri dipendenti, risultando la sede della società non un mero indirizzo anagrafico ma bensì una reale sede operativa ove veniva pianificato ed organizzato il lavoro e predisposti gli interventi da eseguire nonché realizzati i prodotti finali che non richiedevano spostamenti; il maggior impegno lavorativo della società nel settore navale piuttosto che in quello civile aveva visto lievitare le occasioni di distacco temporaneo di personale, posto che gli allestimenti delle varie imbarcazioni, a causa di oggettivi limiti dimensionali, non potevano che essere eseguiti presso i cantieri di rimessaggio del natante e, comunque, il personale che aveva goduto dell'indennità di trasferta era circa il 56% della forza lavoro.

5. L'appello è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione.

5.1 I primi due motivi di appello, relativi alle preliminari eccezioni di inesistenza e/o nullità della notificazione dell'avviso di addebito, vengono trattati congiuntamente; il Collegio ritiene di condividere sulle questioni le conclusioni del giudice di primo grado e la valutazione da questi compiuta all'esito delle risultanze istruttorie.

Dalla chiara formulazione della norma di cui all'art. 30, co. 4, del D.L. 78 del 2010, si evince che l'Istituto previdenziale può procedere direttamente in proprio alla notifica dell'avviso di addebito a mezzo di raccomandata servendosi del servizio postale, similmente a quanto previsto dall'art. 26 DPR 602/1973 per la notifica delle cartelle esattoriali.



L'ente impositore notificante, secondo la disposizione richiamata, può provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale e dunque senza la intermediazione dell'ufficiale giudiziario (ferma, restando, ovviamente, quella dell'ufficiale postale) e, quindi, a modalità di notificazione semplificata, alle quali non si applicano le disposizioni della L. 890/1982, concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (o eventualmente i messi comunali e i messi speciali autorizzati), bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario (D.P.R. 655/1982) secondo cui la lettera raccomandata costituisce prova certa della spedizione attestata dall'Ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione e l'avviso di ricevimento.

La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale "diretto" presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che hanno generato dibattiti interpretativi sui quali è intervenuta la Corte Suprema.

La giurisprudenza di legittimità, con orientamento sempre più reiterato (Cass nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:

- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico
 - l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione
 - la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
- Peraltro i mezzi di notificazione indicati dalla norma richiamata risultano alternativi senza la necessità di rispettare l'utilizzo prima dell'uno o dell'altro strumento né vengono previste o imposte specifiche discipline per le diverse modalità di notifica, così trovando applicazione le norme che regolamentano ciascuna tipologia di notificazione e, nel caso di specie, quella relativa alle spedizioni postali ordinarie (di cui al D.P.R. 665/82 e successive integrazioni).

Si è posta, relativamente alla notifica a mezzo raccomandata con il servizio postale, la questione riguardo alla eventuale irreperibilità relativa del destinatario e se, in tal caso, l'avviso di addebito, così come previsto per le cartelle esattoriali, in forza del rinvio contenuto al comma 14 dell'art. 30 del D.L. 78/2010 e di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, debba essere notificato con le modalità di cui all'art. 140 c.p.c. mediante l'invio e la spedizione, dopo il deposito in Comune dell'atto da notificare e la affissione dell'avviso di deposito, di una raccomandata ricognitiva ai fini del corretto perfezionamento della notifica.

Riguardo al regime del mancato ritiro da parte del destinatario dell'atto in giacenza e della compiuta giacenza delle raccomandate per atti giudiziari e di quelle ordinarie, l'articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest'ultimo, *"il piego è depositato lo*



stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito... è data notizia al destinatario a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso - di "comunicazione di avvenuto deposito" (Cad) ndr - in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento..."

In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (vale a dire, dalla spedizione della Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore"*.

Si tratta della "compiuta giacenza", ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell'atto presso l'ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell'interessato, a prescindere dall'effettivo ritiro dell'atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione.

Per quanto riguarda le raccomandate "ordinarie", a differenza di quanto concerne quelle "per atti giudiziari", la normativa di settore non prevede l'invio all'interessato dell'avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un "avviso di giacenza" (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l'ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro.

In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all'indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate "ordinarie" - in applicazione *"non diretta ma analogica"* della disciplina prevista per le *"raccomandate AG"* dall'articolo 8 della legge 890/1982 - la notificazione *"si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell'immissione, attestata dall'agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell'avviso di giacenza... ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore"* (Cass. n. 2047/2016).

Nella fattispecie, oltre a non essere stato formulato alcun rilievo specifico sul punto e non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 140 c.p.c. nei termini invocati dall'appellante, in ogni caso, prima che si realizzasse la compiuta giacenza per la scadenza del termine per il ritiro, il liquidatore/legale rappresentante ed unico socio della società si è recato presso l'Ufficio postale ed ha personalmente ritirato il plico contenente l'avviso di addebito, così realizzandosi una valida e compiuta notifica dello stesso.

Dal momento in cui si è positivamente completato l'iter della notificazione (data dell'avvenuto ritiro della raccomandata) è iniziato a decorrere il termine di 40 giorni per la proposizione della opposizione.

Stante, dunque, la legittimità della notifica dell'avviso di addebito con raccomandata a.r. a mezzo del servizio postale ordinario nonché la ritualità e la regolarità della consegna del plico a persona pienamente legittimata (liquidatore della società nonché unico socio della stessa) e risultando pacificamente che la opposizione a detto avviso è stata proposta da parte della Cieffe Srl in liquidazione oltre il 40° giorno dall'effettivo ricevimento della raccomandata (senza che siano state formulate specifiche eccezioni o contestazioni sul punto), la opposizione è tardiva con la conseguenziale declaratoria di decadenza e di inammissibilità dell'azione proposta, come correttamente statuito dal primo giudice.



5.2 La soluzione nei termini di cui sopra della preliminare questione di tardività e di decadenza dell'opposizione assorbe e rende superfluo l'esame degli ulteriori profili di impugnazione riguardo al merito delle rivendicazioni previdenziali contenute nell'avviso di addebito.

Al rigetto dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14, negli importi minimi dello scaglione di riferimento, considerando che le difese delle parti si sono risolte in una riproposizione delle argomentazioni già svolte in primo grado

Per il rigetto integrale dell'appello principale deve darsi atto che sussistono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1- quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 4.758,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali 15%.

Venezia, 25 ottobre 2018.

Il Giudice Ausiliario estensore
Dott. Nicola Armienti

Il Presidente
Dott. Luigi Perina

